



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 109 /2021 **DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Tione di Trento.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** alle ore **14.45** del giorno **DICIOTTO** del mese di **MAGGIO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **SINDACO** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. EUGENIO ANTOLINI.....Sindaco
2. ROBERTO ZAMBONIVice Sindaco
3. MARIA RITA ALTERIO..... Assessore
4. DANIELE BERTASO..... Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. MARIO FAILONI..... Assessore

Il Signor **Eugenio Antolini** nella sua qualità di **SINDACO** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Tione di Trento.
MZ

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita ed alla formazione dei bambini, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, sociale e culturale. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

I servizi socio educativi per la prima infanzia si connotano alla stregua di servizi pubblici locali a carattere socio-assistenziale la cui disciplina è demandata, nell'ambito dell'ordinamento regionale dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, alla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

Nell'ambito del Comune di Tione di Trento il servizio di asilo nido risponde alle esigenze delle famiglie.

Il Comune di Tione di Trento sin dal 2003 ha valutato positivamente e quindi deciso di affidare a terzi il Servizio di asilo nido in quanto sprovvisto al proprio interno di personale per la gestione di tale servizio e tenuto anche conto dell'esperienza positiva fatta da altri comuni di dimensioni similari.

A seguito di procedura di gara esperita nel 2015, la gestione del servizio comunale di asilo nido è stata affidata alla Cooperativa sociale "Città Futura" - con sede in Trento (TN), Via Abondi 37, sino al 31.07.2020, e prorogata ai sensi della L.P. 3/2020 art. 27 con deliberazione della Giunta comunale n. 161/2020 dd. 25.08.2020 per l'anno educativo 2020/2021 fino al 31.07.2021.

L'esperienza di gestione esterna del servizio nido d'infanzia, quale è quella che si sta effettuando presso l'asilo nido comunale di Tione di Trento, viene valutata positivamente dall'amministrazione, sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario, sia per la soddisfazione manifestata dall'utenza durante tutto il periodo dell'affidamento e pertanto, si ritiene opportuno affidare nuovamente all'esterno la gestione del servizio, secondo la normativa vigente e in particolare ai sensi della L.P. n. 4/2002 e s.m., concernente l'ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia della provincia di Trento.

In particolare la scelta verso l'affidamento a terzi è giustificata:

- dall'impossibilità di gestire direttamente i suddetti servizi per i vincoli derivanti dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, e in particolare di quella del personale comunale;
- dalla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni: tale aspetto assume maggiore importanza se si considera che la domanda di nido d'infanzia può essere soggetta a significative fluttuazioni;
- dal fatto che il nido d'infanzia in oggetto, pur gestito da terzi, è un nido comunale: il

Comune ne determina infatti le tariffe d'uso, le condizioni d'ingresso, garantendo l'applicazione dei criteri e delle modalità di gestione del servizio stabilite dalla legge e ciò comporta elementi positivi in termini di efficacia, di qualità del servizio erogato e di

condizioni di eguaglianza nella fruizione;

- dal fatto che l'affidamento esterno garantisce comunque all'Ente pubblico di rimanere protagonista e responsabile della realizzazione del servizio, attraverso le attività di governo che ne consentono la fruibilità e la vigilanza come controllo a garanzia della qualità del servizio.

La legge provinciale 9 marzo 2016, n.2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 26/1993, alla L.P. 23/1990, ai relativi regolamenti di attuazione e alle altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture, costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Dove non diversamente previsto, la L.P. 2/2016 si riferisce agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, tale legge definisce procedure aperte le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può presentare un'offerta.

L'articolo 16 della L.P. 2/2016 introduce inoltre il principio generale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per quelli relativi ai servizi scolastici e per quelli il cui costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1689 di data 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 7 ottobre 2016, recante *"Approvazione del regolamento di attuazione dell'art.17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera"* approva il Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della L.P. 2/2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi d'infanzia.

Dal combinato disposto delle suddette norme si ritiene opportuno individuare l'affidatario della gestione del nido in oggetto tramite una gara con procedura

aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal modo si tiene conto delle caratteristiche e della peculiarità del servizio e non si persegue semplicemente la logica della pura convenienza economica, ma si valorizzano e si valutano le capacità progettuali e gestionali dei concorrenti, cui è richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali.

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale di Tione di Trento, con proprio provvedimento consiliare n. 15/2021 dd. 15.04.2021, ha determinato le modalità di affidamento della scelta del contraente per l'affidamento a terzi della gestione del servizio di asilo nido comunale, con tale provvedimento è stato approvato il capitolato speciale di appalto autorizzando la Giunta ed il Segretario Generale ad apportare allo stesso le modifiche e/o integrazioni necessarie nonché ad approvare/modificare quanto necessario per il buon esito della gara.

Si intende quindi procedere con il presente provvedimento all'indizione della procedura di gara in oggetto riassumendo e sintetizzando di seguito le condizioni e le modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica, specificando che a modifica di quanto evidenziato in deliberazione consiliare n. 15/2021 precitata, l'affido sarà effettuato con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo all'offerta economica un peso pari a 15 punti su 100 ed all'offerta tecnica un peso pari a 85 punti su 100.

•Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido comunale di Tione di Trento, con sede in Tione di Trento, via Durone n. 22, per 35 bambini; tale servizio è affidato in conformità ai criteri minimi ambientali di cui al DM 25.07.2011 - CAM per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari – e del DM 24.05.2011- CAM per l'affidamento servizi di pulizia e fornitura prodotti per l'igiene. La finalità di tale affidamento è quello di attivare un servizio il quale permetta la conciliazione delle esigenze familiari e lavorative.

Il Comune non garantisce la copertura di tutti i 35 posti. L'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il Comune.

Il Comune precisa che la struttura che ospita l'asilo è in locazione da terzi che la locazione ha attualmente scadenza al 14.5.2024. Ove la locazione non venisse rinnovata vi è la possibilità che sia necessario trovare altra sede per l'Asilo nido. Ove ciò non fosse possibile o la nuova sede non fosse in grado di ospitare fino a 35 bambini, il soggetto affidatario accetta le conseguenze di ciò rinunciando ad ogni pretesa. Il contratto potrà per questo od altro motivo avere termine anticipatamente al 30.4.2024 su richiesta del Comune con 4 mesi di preavviso.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare per la struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto.

•Base d'asta

Il prezzo a base di gara e soggetto a ribasso viene fissato secondo le modalità sotto riportate:

Quota forfettaria di corrispettivo (art. 42 capitolato speciale d'appalto) per un numero di iscritti a tempo pieno fino a 15 e per il periodo 1/9-31/7 pari ad € 185.000,00 di cui € 1.850,00 per oneri della sicurezza (pari ad € 16.818,00 mensili per 11 mensilità, di cui € 168,19 per oneri della sicurezza).

Quota mensile suddivisa per fasce, per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero della quota forfetaria, come specificato dall'art. 42 del capitolato speciale d'appalto.

Bambini iscritti:

da 16 a 25 € 1.000,00 di cui € 10,00 per oneri della sicurezza
da 26 alla capienza massima (35) € 900,00 di cui € 9,00 per oneri della sicurezza

Quindi, riassumendo:

- Quota forfetaria annua (anno scolastico 1/9-31/7) € 185.00,00, di cui € 1.850,00 per oneri della sicurezza e quindi € 183.150,00 soggetti a ribasso, pari ad € 16.818,00 mensili di cui € 168,18 per oneri della sicurezza e quindi € 16.649,82 soggetti a ribasso;
- Quota mensile a bambino per la fascia 16-25 € 1.000,00 di cui € 10,00 per oneri della sicurezza, e quindi € 990,00 soggetti a ribasso;
- Quota mensile a bambino per la fascia 26-35 (o diversa capienza massima) € 900,00 di cui € 9,00 per oneri della sicurezza e quindi € 891,00 soggetti a ribasso.

Nel caso di bambini iscritti a part time (orario ridotto, solo mattina o solo pomeriggio) la quota del corrispettivo è pari ai 2/3 del compenso per il bambino a tempo pieno (di cui sopra) secondo le fasce predette.

Nella fascia 0-15 (quota forfetaria) entrano prioritariamente bambini iscritti a tempo pieno. L'entrata nelle altre fasce è connessa al momento di inizio frequenza.

Non è garantita la copertura di tutti i posti disponibili.

La somma complessiva da porre come base di gara è, quindi, stimata in € 394.000,00 annui, di cui € 3.940,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 390.060,00 soggetti a ribasso.

L'amministrazione comunale, ferma restando la quota forfetaria, nel caso il bambino sia iscritto a orario ridotto, (solo mattino o solo pomeriggio o interscambiabile) il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari ai 2/3 del compenso stabilito per ogni altro bambino secondo le fasce sopra delineate.

•Durata dell'appalto

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 della L.p. n. 2/2016 e del Titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di tre anni educativi, con decorrenza dal 01.09.2021 al 31.07.2024. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di far cessare anticipatamente al 30.4.2024 e con preavviso di 4 mesi l'appalto, per le motivazioni connesse alla disponibilità della sede sopraddeata, senza che l'affidatario possa richiedere alcun risarcimento o ristoro. Resta altresì salva la possibilità di cambiare la sede dell'Asilo nido. L'affidatario accetta la modifica e le connesse conseguenze anche in riferimento al numero degli utenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a due anni, con decorrenza quindi dal 01.09.2024 al 31.07.2026.

Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro l'01.09.2021, al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01.09.2022 al 31.07.2025, salva la possibilità, ove sia stata effettuata l'aggiudicazione, di dare esecuzione al contratto immediatamente e nelle more della stipula del contratto.

•Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016, con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg..

•Requisiti di partecipazione:

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto;
- aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti l'anno di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00.

Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi continuativi. L'importo di 1.000.000,00 di Euro è posto a

base di riferimento sulla scorta dell'esperienza passata che ha garantito una corretta e funzionale gestione del nido d'infanzia per la capienza massima consentita di 35 bambini.

- E' altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00 per i servizi educativi;

- Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia;

- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 30 bambini;

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

Rilevato che sono da considerare inoltre, ai sensi dall'art. 7 ter della L.P. 2/2020 i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, da riconoscere dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono connessi a previsioni dell'elenco provinciale dei prezzi o a specifiche disposizioni provinciali o statali; si richiama la deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 relativa a "Disposizioni per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID - 19 negli ambienti di lavoro che prevede siano effettuati accantonamenti tra le somme a disposizione.

Ritenuto che il dettato normativo predetto vada comunque tenuto presente pur essendo astrattamente possibile che per l'avvio del servizio in parola non si versi più in regime emergenziale dovuto a Covid-19, si procede alla previsione nel quadro economico del servizio, di somme a disposizione, alla voce "Accantonamento costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 e/o pandemie negli ambienti di lavoro" per gli anni educativi 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 e 2025/2026 nell'importo complessivo di euro 20.000,00 al cui concreto riconoscimento si procederà secondo le disposizioni vigenti in materia;

Si riporta di seguito il quadro economico della spesa prevista per la messa in gara del servizio, predisposto tenendo conto dei costi di prevenzione Covid 19 inseriti tra le somme a disposizione:

importo a base di appalto per 3 anni	Importo soggetto a ribasso € 390.060,00 x 3 = = € 1.170.180,00	Oneri sicurezza € 3.940,00 x 3 = € 11.820,00	Totale € 394.000,00 x 3 = = € 1.182.000,00
Importo per eventuale rinnovo di due anni	€ 390.060,00 x 2 = = € 780.120,00	€ 3.940,00 x 2 = € 7.880,00	€ 394.000,00 x 2 = = € 788.000,00
Totale per 5 anni	€ 1.950.300,00	€ 19.700,00	€ 1.970.00,00
Somme a disposizione	IVA 5%	Costi Covid 19	Totale
Importo per 3 anni	€ 59.100,00	€ 15.000,00	€ 74.100,00
Importo per eventuale rinnovo di due anni	€ 39.400,00	€ 5.000,00	€ 44.400,00
Totale	€ 98.500,00	€ 20.000,00	€ 118.500,00

Considerato che l'affidamento avviene sulla base del capitolato speciale amministrativo e tecnico e del disciplinare di gara contenenti i criteri e i parametri di valutazione delle offerte predisposti dall'Amministrazione che definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee ad un'adeguata resa del servizio nonché le modalità di espletamento della gara d'appalto e dato atto che i predetti documenti vengono rispettivamente riapprovati ed approvati così come depositati ad atti.

Dato atto che il Capitolato speciale d'appalto è quello approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15/2021 e che all'art. 30 del Capitolato il rinvio alla tabella B va considerato come rinvio all'Allegato 3 "Costo della manodopera".

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti che dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura di Tione di Trento, via Durone n. 22, dal momento che l'immobile dispone di una cucina (o altra struttura che sarà resa disponibile dal Comune).

Considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto il Comune di Tione di Trento ha ritenuto opportuno escludere l'obbligo per

l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

Visti:

- il regolamento del servizio asilo nido approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 23.7.2003 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 34/2018 dd. 29.11.2018;
- la legge provinciale 12.03.2002 n. 4 e ss.mm., e le deliberazioni provinciali di attuazione;
- la legge provinciale 19.07.1990, n. 23 e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP 22.05.1991 n. 10-47/Leg;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. (cd Codice degli Appalti);
- la Legge provinciale 30.12.2014 n. 14 e la L.P. 2/2020 e s.m.;
- il codice unico degli Enti Locali approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario.

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento a contrarre disponendo di appaltare, per i motivi e secondo quanto indicato in premessa, il servizio di gestione dell'asilo nido comunale del Comune di Tione di Trento (35 posti disponibili), con sede in Tione di Trento, via Durone n. 22, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg..
2. di specificare che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio attribuito all'offerta tecnica sarà di 85 punti su 100 e quello attribuito all'offerta economica sarà di 15 punti su 100.
3. Di approvare il disciplinare di gara contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e quant'altro necessario per l'effettuazione della

gara come da documento depositato ad atti e di confermare il Capitolato speciale d'appalto con la precisazione di cui in premessa, che si richiama, incaricando il Segretario generale delle integrazioni e modifiche eventualmente necessarie al buon fine della pratica.

4. di stabilire che la durata dell'appalto è di tre anni educativi, con decorrenza dal 01.09.2021 al 31.07.2024, con la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a due anni, con decorrenza quindi dal 01.09.2024 al 31.08.2026.
5. di dare atto che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 35 posti e l'affidatario dovrà mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il Comune.
6. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare per la struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto.
7. di dare atto che il corrispettivo a base di gara viene fissato secondo lo schema sottoriportato:

Quota forfettaria di corrispettivo (art. 42 capitolato speciale d'appalto) per un numero di iscritti a tempo pieno fino a 15 e per il periodo 1/9-31/7 pari ad € 185.000,00 di cui € 1.850,00 per oneri della sicurezza (pari ad € 16.818,00 mensili per 11 mensilità, di cui € 168,19 per oneri della sicurezza).

Quota mensile suddivisa per fasce, per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero della quota forfetaria, come specificato dall'art. 42 del capitolato speciale d'appalto.

Bambini iscritti:

da 16 a 25	€ 1.000,00 di cui € 10,00 per oneri della sicurezza
da 26 alla capienza massima (35)	€ 900,00 di cui € 9,00 per oneri della sicurezza

La somma complessiva da porre come base d'appalto calcolata su 3 anni è, quindi, pari ad € 1.182.000,00, di cui € 11.820,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mentre se calcolata su 5 anni è pari ad € 1.970.000,00 di cui € 19.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ferma restando la quota forfetaria, nel caso il bambino sia iscritto a orario ridotto, (solo mattino o solo pomeriggio o interscambiabile) il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari ai 2/3 del compenso stabilito per ogni altro bambino secondo le fasce sopra delineate.

8. di stabilire che i requisiti richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti da prevedere nel bando ai fini dell'ammissione alla procedura di gara saranno i seguenti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);
- aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti l'anno di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00.

Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi continuativi.

L'importo di 1.000.000,00 di Euro è posto a base di riferimento sulla scorta dell'esperienza passata che ha garantito una corretta e funzionale gestione del nido d'infanzia per la capienza massima consentita di 35 bambini.

- E' altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00 per i servizi educativi;
- Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia.

- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 30 bambini;

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

9. di stabilire che, qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro l'01.09.2021, al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2025, salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere

l'immediato inizio nelle more della stipula del contratto, secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.

10. Di specificare che la durata dell'appalto potrà essere inferiore per quanto specificato in premessa senza che l'appaltatore possa effettuare in merito alcuna rivendicazione, e che la sede della struttura ospitante l'asilo nido, struttura messa a disposizione dall'appaltante per la gestione del nido, potrà subire modifiche od essere dislocata in altro edificio a scelta del Comune e senza che l'appaltatore possa opporsi o avanzare riserve.

11. di incaricare il Sindaco, il Segretario Generale e gli uffici degli atti esecutivi della presente ed in particolare di quanto necessario per la gara europea ed i relativi adempimenti annessi e connessi.

12. di stabilire che si procederà alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicatrice mediante atto pubblico amministrativo a rogito da parte del Segretario Generale.

13. di procedere a prenotare la spesa complessiva per tre anni di euro 1.182.000,00, oltre IVA 5% per € 59.100,00 e accantonamento per costi Covid per € 15.000,00 comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad € 11.820,00 non soggetti a ribasso, imputando la stessa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione, al codice di bilancio 12.01.01 cap. 1920 del bilancio di previsione 2021-2023.

14. di impegnare inoltre al cap. 1920 cod. bil. 12.01.01 del bilancio di previsione e.f. 2021 l'importo di € 6.000,00 quale spesa prevista per le necessarie pubblicazioni ed atti connessi alla gara, dando atto che la cifra spesa sarà rimborsata dall'aggiudicatario come da disciplinare di gara.

15. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di avviare tempestivamente la procedura di gara.

16. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2,

b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Eugenio Antolini
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

Questa delibera, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).